ItaliaOggi
04-NOV-2022
da pag. 29 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 21449 Diffusione: 18467 Lettori: 73000 (0006901)
DATA STAMPA
www.datastampa.it

06901

Risposta dell'Agenzia delle entrate sulla procedura di liquidazione

Paletti all'Iva di gruppo

Controllante estera da identificare per tempo

Non rileva che la società avesse già sede nel territorio dello stato e che avesse presentato la dichiarazione

DI FRANCO RICCA

La società controllante estera che non era identificata ai fini Iva in Italia alla data del 1° gennaio 2022 non può attivare, per tale anno, la procedura di liquidazione Iva di gruppo, a nulla rilevando l'asserita circostanza che avesse già nel 2021 la sede dell'attività nel territorio dello stato e l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione annuale. Questo, in sintesi, il parere espresso dall'agenzia delle entrate nella risposta n. 544 del 3 novembre 2022 sull'istanza di interpello di una società con sede legale in Lussemburgo. La società faceva presente, che fino dalla costituzione, antecedente al 1° luglio 2021, la propria sede dell'attività, ai sensi dell'art. 10 del regolamento Ue n. 282/2011, doveva considerarsi situata in Italia, luogo in cui sono assunte "le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa". Solo a maggio del 2022, però, la società ha richiesto l'attribuzione del numero di partita Iva, presentando poi, oltre il termine di legge del 30 aprile 2022, ma nei successivi novanta giorni, la dichiarazione annuale relativa al 2021, nella quale ha manifestato l'opzione per avvalersi, in qualità di controllante, della liquidazione di gruppo per il 2022. La società chiedeva quindi all'agenzia di riconoscere la validità di tale opzione o, in subordine, di ammetterne la convalida attraverso l'istituto della "remissione in bonis".

Negativa, però, la risposta dell'agenzia. Senza entrare nel merito delle questioni dell'effettiva localizzazione in Italia della sede dell'attività della società estera, oppure dell'esistenza di una stabile organizzazione nazionale, che involgono valutazioni non esperibili nell'ambito dell'interpello, l'agenzia rammenta che, ai fini dell'accesso alla procedura di liquidazione di gruppo da parte di soggetti stabiliti in altri paesi dell'Ue, è sufficiente anche l'identificazione diretta oppure mediante rappresentante fiscale. Tale requisito, però, "deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell'anno di applicazione" della suddetta procedura, sicché nel caso di specie la società non può aderire come controllante delle altre società del gruppo alla procedura in parola già a partire dall'anno 2022, non essendo identificata in Italia alla data del 1° gennaio 2022.

In tali circostanze non è rilevante, soggiunge l'agenzia, l'avvenuta presentazione, peraltro in ritardo, della dichiarazione annuale Iva 2022 per il 2021 "al solo fine di esercitare l'opzione per la procedura di liquidazione Iva di gruppo". Infatti, se la società fosse stata identificata alla predetta data, avrebbe comunque potuto esercitare l'opzione presentando il modello Iva 26 entro il termine per la liquidazione del mese di gennaio, come previsto per le ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione per l'anno precedente.

Per la stessa ragione, infine, non è ammissibile il ricorso alla remissione in bonis per esercitare tardivamente l'opzione; tale istituto, previsto dall'art. 2 del dl n. 16/2012, consente di rimediare a mere dimenticanze o infrazioni formali, mentre nel caso di specie difetta il presupposto sostanziale dell'identificazione ai fini Iva in Italia alla data di decorrenza degli effetti della procedura di liquidazione di gruppo.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1878 - T.1615